Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta:

- di aver estinto, nel mese di aprile dell'anno 2025, due mutui chirografari concessi dalla odierna resistente, che, pertanto, non erano più visualizzati nella sezione "mutui" dell'*home banking*.
- Di essersi avveduto successivamente, nei primi giorni del mese di giugno 2025, accedendo all'*home banking*, della decorrenza di un nuovo piano di ammortamento con n. 16 rate dall'importo maggiorato.
- Di aver compreso, dopo delle ricerche effettuate, che il piano in parola era relativo alle rate dei due mutui sospese durante il periodo "*Covid*".

- Che le rate sospese non erano state accodate ma oggetto di rifinanziamento, peraltro illegittimo perché produttivo di effetti peggiorativi del rapporto avendo l'intermediario praticato ulteriori interessi.
- Che, rispetto ad un mutuo stipulato con altro intermediario, e per il quale pure aveva goduto del beneficio della sospensione, non aveva, invece, riscontrato alcun effetto peggiorativo.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- di aver concesso la sospensione di n. 16 rate nell'ambito del cd. "Decreto Cura Italia".
- Che gli interessi di sospensione, comunque previsti dagli accordi sottoscritti, sono stati calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, sia per il periodo di sospensione che per quello previsto dal nuovo piano di ammortamento, evitando così ogni fenomeno anatocistico.
- Che la quota capitale e la quota interessi richieste con il nuovo piano di ammortamento sono perfettamente coincidenti con quelle delle rate sospese.
- Che gli interessi, come convenuto, sono stati calcolati al tasso contrattuale.
- Che la circostanza che le rate impagate sarebbero state accodate era ben nota al cliente, tanto che lo stesso, in sede di ricorso, lo ammette.
- Che i mutui non possono dirsi estinti alla data del 30 aprile 2025, atteso che, per entrambi, sono ancora impagate le rate scadute tra il 31 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021.
- Che a nulla rilevano le modalità utilizzate da altri intermediari per iniziative analoghe, avendo chiaramente informato il cliente sulle condizioni economiche applicate alle rate sospese e sulle modalità previste per il relativo rimborso.
- Che le informazioni del caso erano state inoltre messe a disposizione del cliente anche attraverso la piattaforma di *home banking*.

Parte ricorrente, in sede di repliche, precisa che:

- l'addebito degli interessi di sospensione è illecito in quanto il D.L. 18/2020 statuisce con la lettera c) del secondo comma dell'art. 56 che *"[...] il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti*".
- Invece, nel caso concreto, la rata di un finanziamento è passata da € 674,00 circa ad € 860,00 circa, mentre quella dell'altro è passata da circa € 114,00 a circa € 128,00, con conseguenti maggiori oneri.
- Ciò è avvenuto senza alcuna comunicazione o avviso in difetto assoluto di trasparenza.
- Se fosse stato a conoscenza di tali modalità applicate non avrebbe accettato la sospensione.

L'intermediario, in sede di contro repliche, sottolinea:

- di non aver applicato alcun "*nuovo o maggiore onere*".

- Che se non avesse applicato gli interessi corrispettivi, per il periodo intercorrente tra il mancato pagamento della quota capitale prevista dalla rata nel piano di ammortamento originale e il suo effettivo pagamento, il finanziamento sarebbe risultato a titolo gratuito.
- Che il cliente aveva trasmesso, in data del 30 marzo 2020, il modulo compilato per l'adesione alla moratoria (inizialmente sino al 30 settembre 2020 e poi prorogata).

DIRITTO

Come già riferito in punto di fatto, il ricorrente lamenta la violazione del disposto dell'art. 56, comma 2, D.L. n. 18/2020, prevedendo quest'ultimo espressamente il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico delle parti in caso di sospensione. Lamenta, altresì, il difetto di trasparenza da parte dell'intermediario resistente non avendo fornito adeguate spiegazioni sulle modalità di dilazione del piano di rimborso delle rate sospese.

Ricordato nuovamente che la lettera c) del secondo comma del sopra già citato art. 56, D.L. 18/2020, stabilisce che la dilazione delle rate di rimborso debba conseguirsi in tal guisa da assicurare "*l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambi le parti*", il Collegio ritiene utile sottolineare che le FAQ del MEF (aggiornate all'11/03/2021) rispetto alla domanda (#19) "*Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?*" chiariscono che "*In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo"*.

Nel caso concreto, dalla documentazione allegata dall'intermediario è possibile rilevare che l'odierno ricorrente con l'istanza di sospensione delle rate ha dichiarato di aver preso atto e accettato l'applicazione di interessi sulle quote capitale delle rate sospese con le modalità previste nel contratto di finanziamento nonché il rimborso del capitale al termine del piano di ammortamento originario, in un'unica soluzione ovvero a rate.

Di conseguenza, il Collegio non può convenire con il ricorrente sul fatto che l'intermediario abbia tenuto un comportamento in violazione degli obblighi di trasparenza.

Resta da valutare se l'intermediario abbia correttamente applicato le statuizioni di cui alla citata lettera c).

Il Collegio, poiché nel contratto è previsto un tasso di interesse indicizzato al parametro Euribor 3m 365/360 maggiorato dello *spread* e poiché questo è stato il tasso utilizzato (praticato sulla sola quota capitale) per il ricalcolo delle rate sospese e accodate al piano di ammortamento originario, non ritiene censurabile la condotta tenuta dall'intermediario.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non potendo, peraltro, aderire al convincimento del ricorrente secondo cui la dilazione concessa dovrebbe essere improduttiva di interessi, perché, se così fosse, per l'intermediario ne deriverebbe un maggiore onere (quello di non essere rientrato del capitale concesso in prestito entro la scadenza dell'originario piano di ammortamento e senza alcuna remunerazione). Ipotesi questa esplicitamente esclusa dal dettato normativo (che prevede, si ricorderà, "***l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambi le parti***"). A nulla valendo, come giustamente eccepito dall'odierna parte resistente, la circostanza che altri intermediari non hanno praticato gli interessi per il periodo di dilazione, vertendosi in tema di diritti disponibili e, dunque, rinunciabili da coloro che ne sono titolari.

Di contro, l'obbligo di corrispondere gli interessi sulla quota capitale oggetto di sospensione non rappresenta per il mutuatario un maggiore onere, avendo quest'ultimo beneficiato di un periodo di dilazione superiore a quello originariamente convenuto, né nuovo (essendo stati gli interessi calcolati al tasso contrattuale).

Il che risponde appieno alla *ratio* della norma emergenziale, avente il chiaro obiettivo di concedere maggiore liquidità ai mutuatari nel periodo della Pandemia, cioè di proteggere i flussi di cassa esistenti dilazionando i debiti, ma non di abbuonarli o di renderli (anche solo) parzialmente gratuiti.

D'altronde, il convincimento qui espresso non rappresenta un caso isolato, essendosi già consolidato un orientamento dei Collegi Territoriali ABF (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 9797/2024, decisione n. 5996/2024 e decisione n. 5927/2023; Collegio di Milano, decisione n. 10422/2023; Collegio di Bari, decisione n. 5051/2022).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE